



ORDINANZA MUNICIPALE servizio controllo abitanti del 1. gennaio 2020

Il Municipio di Maroggia, richiamati:

- La legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri e di altri registri ufficiali di persone e l'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri;
- La legge di applicazione del 5 giugno 2000 della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione;
- Il Regolamento del 2 dicembre 2009 della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione;
- Il Regolamento del 29 marzo 2011 sullo stato civile;
- Gli articoli 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);

d e c i d e :

Art. 1. Notifica di arrivo.

¹Ogni persona che intende prendere residenza (domicilio o dimora) nel Comune deve notificarsi entro 8 giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti (UCA), presentandosi personalmente con i documenti di legittimazione.

²Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio dopo la compilazione del formulario "Notifica di arrivo".

Al momento dell'annuncio è indispensabile presentare i seguenti documenti: certificato di affiliazione ad una cassa malati riconosciuta (tesserino), contratto di affitto, documento d'identità e per gli stranieri il libretto degli "stranieri".

³La notifica di persone giuridiche e di commerci avviene a cura del responsabile e/o dell'amministratore.

Art. 2. Soggiorno con domicilio in un altro Comune.

¹La persona che intende mantenere il domicilio in un altro Comune e soggiornare a Maroggia, dovrà depositare un certificato di domicilio e formulare istanza per l'ottenimento di una regolare autorizzazione di soggiorno.

²L'autorizzazione di soggiorno ha validità 1 anno, l'eventuale estensione è subordinata all'analisi da parte del Municipio della nuova situazione maturata nel corso del soggiorno e sulla base della documentazione di cui sopra, aggiornata al momento della valutazione.

³Per la registrazione dei soggiornanti nel nostro Comune è percepita una tassa di Cancelleria di CHF 100.00 all'anno.

Art. 3. Notifica di partenza.

¹Ogni persona che intende lasciare la residenza (domicilio o dimora) dal Comune deve notificarsi entro 8 giorni presso UCA attraverso l'apposito formulario "Notifica di partenza".

²Contrariamente a quanto stabilito all'art. 1, per la notifica di partenza è consentito anche l'invio postale semplice o per posta elettronica.

Art. 4. Cambiamento di recapito nel territorio del Comune.

Tutti coloro, che modificano il recapito sul comprensorio giurisdizionale del Comune o che cambiamo appartamento all'interno dello stabile, sono tenuti a darne comunicazione entro 8 giorni all'UCA, consegnando una copia del nuovo contratto di affitto.

Art. 5. Notifiche da parte dei proprietari di immobili.

¹Chiunque sia proprietario, o detiene l'amministrazione presso un determinato bene immobile, è tenuto a segnalare ogni movimento dei rispettivi inquilini nel termine di 8 giorni.

²La notifica personale di cui all'art. 1, 3 e 4 non dispensa il proprietario dal suo obbligo di comunicazione.

Sono inoltre tenuti a presentare la notifica:

- a) I residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
- b) I proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre 3 mesi;
- c) I capifamiglia allorché un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel Comune o fuori di esso;
- d) tutti coloro che affittano o subaffittano locali a uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati nel Comune di Maroggia.

³L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

La notifica deve essere fatta con l'apposito modulo, ottenibile in Cancelleria comunale o sul nostro sito www.maroggia.ch.

⁴Notifiche verbali non sono ammesse.

Art. 10. Abrogazione ed entrata in vigore.

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° gennaio 2020** e abroga tutte le altre disposizioni precedenti, contrarie o incompatibili.

Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 5 settembre 2019.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi

La Segretaria:
Bianca Boffinelli



Maroggia, 5 settembre 2019
(Ris. Mun. 03.09.2019)

Art. 6. Accertamenti.

¹L'UCA può in ogni tempo convocare le persone che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente, per accertare la loro situazione.

²L'UCA può avvalersi della polizia per i necessari accertamenti.

³Tutti i funzionari comunali sono tenuti a segnalare all'Ufficio controllo abitanti le situazioni che non corrispondono alle registrazioni.

Art. 7. Mancata notifica.

In caso di mancata notifica di partenza, l'Ufficio controllo abitanti, dopo 6 mesi, stralcerà dai suoi registri gli interessati e, per i cittadini svizzeri, ritornerà l'atto di origine al Comune di appartenenza.

Art. 8. Informazioni.

¹L'Ufficio controllo abitanti collabora gratuitamente con gli altri Comuni, Servizi cantonali o Associazioni di diritto privato con scopi accertati nel fornire loro informazioni personali, dettagliate o meno, per l'assolvimento di compiti pubblici e/o privati (Casse malati, ecc.).

²Il rilascio a terzi di estratti, dichiarazioni e informazioni da parte dell'Ufficio controllo abitanti è regolato dalle disposizioni definite dalla Legge federale sulla protezione dei dati e della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

³L'Ufficio controllo abitanti (Municipio) declina ogni responsabilità sull'esattezza delle informazioni rilasciate in materia di controllo abitanti.

Art. 9. Rilascio documenti.

L'Ufficio controllo abitanti si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti:

- Certificato di domicilio;
- Certificato di buona condotta;
- Stato di famiglia;
- Altri certificati e documenti relativi alle persone

Per quanto riguarda il costo delle singole prestazioni si rimanda all'Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria.

Art. 9. Contravvenzioni.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza, in particolare le omissioni di notifica, sono punibili con una multa da un minimo di CHF 50.00 a un massimo di CHF 10'000.00 secondo le disposizioni della Legge Organica comunale. I contravventori del Regolamento cantonale sul controllo abitanti saranno denunciati ai rispettivi Uffici cantonali preposti ai diversi servizi.